

## **Questioni inerenti all'inaugurazione dell'Anno giudiziario.**

*(Circolare n. P6747/2002 del 5 aprile 2002 - Deliberazione del 4 aprile 2002)*

Il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 4 aprile 2002, ha adottato la seguente delibera:

“1.1.- Con nota del 17 gennaio 2002 il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di ....., dott. ....., ha riferito che, in vista dell'inaugurazione dell'anno giudiziario, in data 9 gennaio scorso aveva chiesto al Presidente della Corte di appello, in qualità sia di magistrato titolare di funzioni direttive sia di Presidente del Consiglio nazionale di Magistratura indipendente, di poter effettuare un intervento nel corso della cerimonia, ricevendone peraltro un diniego fondato sulla circolare 21037/2001 di questo Consiglio. Ha affermato di aver poi appreso dalla stampa nazionale che in altri distretti erano stati adottati criteri diversi, per cui era stata data la parola a persone non comprese nell'elenco di cui alla citata circolare (parlamentari, avvocati, magistrati). Ed ha chiesto, pertanto, al CSM di voler esplicitare chi abbia diritto ad effettuare un intervento nel corso della cerimonia.

1.2.- Con nota del 18 gennaio 2002 il Presidente della Corte di appello ....., dott. ....., ha informato il CSM di aver ritenuto, in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario 2002, di esporre – nella qualità su indicata – il suo pensiero in ordine agli attuali problemi della giustizia, trattando temi specifici ed avanzando proposte concrete per il miglioramento della funzione giudiziaria; ed ha trasmesso il testo del suo intervento (costituito da sette cartelle dattiloscritte).

1.3.- Le due note sono state riunite per la loro trattazione unitaria.

2.- La normativa primaria concernente l'inaugurazione dell'anno giudiziario, sia presso la corte di cassazione sia presso le corti di appello, è - come noto – estremamente scarna.

Gli artt. 88 e 89 dell'ordinamento giudiziario (r.d. 30 gennaio 1941, n. 12) si limitano a prevedere, infatti, che il Consiglio Superiore della Magistratura può disporre che il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione ed i Procuratori Generali presso le Corti di appello riferiscano nell'assemblea generale, per la cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario, sull'amministrazione della giustizia; e che in tal caso l'assemblea si riunisce in forma pubblica e solenne. A loro volta gli artt. 93 ss. ord. giud., nel disciplinare le “assemblee generali”, stabiliscono che esse possono avere, tra l'altro, ad oggetto l'inaugurazione dell'anno giudiziario; che tali assemblee sono convocate dal Primo Presidente della Corte, o da chi ne fa le veci; e che esse sono costituite dalla riunione di tutte le sezioni della corte stessa (vuoi di cassazione vuoi di appello).

Al fine di regolamentare in termini più semplici lo svolgimento della cerimonia in oggetto sono intervenute, quindi, le circolari del C.S.M., l'ultima delle quali è stata approvata nella seduta del 7 novembre 2001 ed in cui si è stabilito, per quanto qui interessa: a) che le assemblee hanno inizio alle ore 9 e si svolgono, senza interruzione, fino alle ore 13; b) che il Procuratore generale illustra, nei limiti di trenta minuti, la relazione inviata al C.S.M. ed al Ministero per la Giustizia; c) che il Presidente del locale Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, il rappresentante del Consiglio Superiore della Magistratura e quello del Ministero della Giustizia svolgono i rispettivi interventi per la durata di quindici minuti; d) che altri eventuali interventi delle rappresentanze dell'A.N.M., dei giudici onorari, delle Università di altre organizzazioni degli Avvocati, del personale amministrativo, della durata di non più di dieci minuti, potranno essere svolti in quanto annunciati entro la mattina del giorno precedente la cerimonia.

Nella parte terminale della richiamata Circolare – ed in conformità del resto, a quanto già stabilito in quella, avente analogo oggetto, deliberata il 18 giugno 1997 – si è poi segnalata l'esigenza che l'assemblea generale “consenta un confronto approfondito e completo fra i partecipanti sui temi ed i problemi in discussione”; e si è immediatamente dopo ribadito che è in definitiva “necessario che la cerimonia di inaugurazione dell'Anno giudiziario, solenne nelle forme e nelle modalità di svolgimento, costituisca autentico momento di riflessione sui complessi temi della giustizia e di pacato confronto tra magistrati, avvocati, operatori del diritto e cittadini al fine di programmare più consapevolmente l'attività giudiziaria per il nuovo anno giudiziario”.

3.- E' alla luce della griglia normativa costituita dalle richiamate disposizioni che vanno prese in esame le note il cui contenuto è stato inizialmente riportato.

3.1.- Quanto alla prima, va rilevato anzitutto che la Circolare del CSM in data 7 novembre 2001, nel prevedere che nella cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario possano *eventualmente* intervenire – oltre ai soggetti indicati nella lett. c (il Presidente del locale Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, ecc.), – i rappresentanti della categorie precisate nella lett. d (A.N.M., giudici onorari, ecc.), sempre che ne facciano precedentemente richiesta, non ha inteso affatto escludere che altri possa in quella sede prendere la parola. Si perviene a tale conclusione ove si consideri, per un verso, che un siffatto divieto non si rinviene in realtà nella richiamata Circolare (e del resto – come il dott. .... ricorda – è smentito dalla prassi) e, per altro verso, che quel “confronto” tra magistrati, avvocati, operatori del diritto e cittadini, che a giudizio del Consiglio Superiore è necessario si realizzi nell'ambito della cerimonia inaugurale, presuppone che abbiano la possibilità di svolgere un intervento anche soggetti diversi da quelli espressamente indicati.

Tuttavia, la circostanza che nella Circolare in questione siano stati specificamente menzionati, alla lett. d, i rappresentanti di talune categorie o istituzioni (dall'Associazione nazionale magistrati al personale amministrativo) non è priva di significato. E' invero evidente che si è voluta privilegiare l'esigenza che, sulla relazione del Procuratore generale, si dia luogo, in virtù dei loro preminenti ruoli istituzionali ovvero degli interessi diffusi di cui essi sono portatori, ad una dialettica che postuli l'interlocuzione – necessaria – dei soggetti indicati alla lett. b) e quella – eventuale – delle rappresentanze di cui alla lett. c); e si è, quindi, attribuito un carattere *preferenziale* ai loro interventi, con la conseguenza che successivamente altri potrà prendere la parola compatibilmente con la durata complessiva della cerimonia (il cui orario terminale è stato del pari precisato). Ed è, infine, intuitivo che compete al presidente della corte di appello disciplinare lo svolgimento della cerimonia di inaugurazione e stabilire, pertanto, l'ordine ed il numero degli ulteriori interventi dei quali gli sia pervenuta richiesta anche nel corso dell'Assemblea.

3.2.- In ordine, poi, alla nota inviata dal dott. ...., va ricordato che la Relazione concernente l'amministrazione della giustizia nell'ambito del distretto è riservata al procuratore generale presso la Corte d'appello e che al presidente della corte è attribuita piuttosto - come detto - la funzione di disciplinare lo svolgimento dell'Assemblea e di concluderla attraverso la dichiarazione di apertura dell'anno giudiziario. D'altra parte, né dalla normativa primaria né da quella secondaria è stato previsto un intervento del presidente della corte di appello: circostanza, questa, che si spiega con l'evidente intento di affidare al solo titolare della Procura generale il compito di illustrare i problemi attinenti all'amministrazione della giustizia nel territorio, come è comprovato anche dal fatto che la Relazione del P.g., dotata di un carattere di “ufficialità”, deve essere inviata al CSM ed al Ministro della Giustizia.

4.- Il Consiglio, pertanto,

d e l i b e r a

di rispondere nei termini di cui in motivazione alle note del Procuratore della Repubblica di ..... e del Presidente della Corte di appello .....che, rispettivamente in data 17 e 18 gennaio 2002”.

ALLEGATO

**Inaugurazione anno giudiziario 2002.**

(Circolare n. P-21037/2001 dell'8 novembre 2001)

*Il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 7 novembre 2001, ha deliberato:*

- *di autorizzare, a norma degli artt. 41, 2° co. d.p.r. 16 settembre 1958 n. 916, 88 e 89 r.d. 30 gennaio 1941 n. 12, i Procuratori generali della Repubblica a riferire nelle assemblee della Corte di cassazione e delle Corti di appello sulla amministrazione della giustizia;*
- *che l'assemblea della Corte di Cassazione abbia luogo il giorno 11 gennaio 2002 (venerdì) alle ore 11 e quelle delle Corti di Appello il successivo (sabato) 12 gennaio 2002;*
- *di invitare i Presidenti delle Corti di appello ad attenersi, nell'ambito delle modalità organizzative delle assemblee, ai seguenti criteri e a quelli di cui alla risoluzione del 18 giugno 1997 (All. A), affinché gli stessi trovino puntuale osservanza onde consentire l'ordinato svolgimento della cerimonia di inaugurazione dell'Anno giudiziario:*
  - *a) le assemblee avranno inizio alle ore 9,00 del 12 gennaio 2002 e si svolgeranno, senza interruzione, fino alle ore 13,00;*
  - *b) il Procuratore Generale illustrerà nei limiti di trenta minuti, la Relazione inviata al Consiglio Superiore della Magistratura ed al Ministro per la giustizia;*
  - *c) il Presidente del locale Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, il rappresentante del Consiglio Superiore della Magistratura e quello del Ministero della Giustizia svolgeranno i rispettivi interventi per la durata di quindici minuti;*
  - *d) altri eventuali interventi delle rappresentanze dell'A.N.M., dei giudici onorari, delle Università di altre organizzazioni degli Avvocati, del personale amministrativo, della durata di non più di dieci minuti, potranno essere svolti, in quanto annunciati entro la mattinata del giorno precedente la cerimonia;*
- *di invitare i Procuratori Generali della Repubblica a voler disporre l'inserimento dei dati statistici relativi agli Uffici del distretto, per il periodo 1° luglio 2000 - 30 giugno 2001, in quanto costituenti parte integrante della Relazione da essi predisposta;*
- *che per quanto non previsto in queste direttive si osserveranno le prassi localmente instauratesi;*
- *che i Consigli Giudiziari sono delegati a risolvere eventuali problemi che dovessero manifestarsi;*
- *che la solennità della cerimonia di inaugurazione dell'Anno giudiziario possa trovare riconoscimento attraverso la costante presenza di tutti gli intervenuti alle assemblee, presenza che potrà essere agevolata mediante la sospensione delle udienze ordinarie non riguardanti la trattazione di affari urgenti;*
- *di raccomandare infine ai Presidenti delle Corti di Appello di favorire, per quanto possibile, la discussione ed il confronto sui temi individuati nella Relazione introduttiva, disponendo anche la soppressione delle udienze.*
- *di segnalare l'opportunità di rendere le cerimonie sempre più incisive ai fini di una corretta ed attuale rappresentazione dello stato generale e locale dell'amministrazione della giustizia. A tal fine è strumentale uno sviluppo temporale unitario della assemblea generale, che consenta un confronto approfondito e completo fra i partecipanti sui temi ed i problemi in discussione. In definitiva, è necessario che la cerimonia di inaugurazione dell'Anno giudiziario, solenne nelle forme e nelle modalità di svolgimento, costituisca autentico momento di riflessione sui complessi temi della giustizia e di pacato confronto fra magistrati, avvocati, operatori del diritto e cittadini al fine di programmare più consapevolmente l'attività giudiziaria per il nuovo anno giudiziario. In tale prospettiva, il confronto potrebbe dimostrarsi assai utile per tracciare un primo bilancio circa gli effetti e lo stato di attuazione delle più recenti riforme ordinamentali e processuali.*

